Associazione Via della Pietra



STATUTO

Disposizioni generali

Art. 1 - Denominazione

L'Associazione Via della Pietra è un'associazione nel senso degli articoli 60 e segg. del Codice civile svizzero.

Art. 2 - Sede

La sua sede è nel comune di Riviera.

Art. 3 - Scopo

- L'Associazione è aconfessionale e apartitica.
- Il suo scopo principale è la promozione, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, del progetto "Via della pietra" sul territorio dei comuni di Bellinzona, Biasca, Riviera e altri del comprensorio sito a nord di Bellinzona, legati all'industria estrattiva della pietra, passata e presente, e alla presenza di opere, manufatti ed elementi naturali di rilievo di questa materia.
- L'Associazione può incoraggiare, promuovere o sostenere attività culturali nel suo comprensorio, collaborando con altri enti o associazioni, pubbliche o private.

Membri

Art. 4 - Membri

Possono diventare membri dell'Associazione, con diritto di voto, persone fisiche e giuridiche, enti pubblici, istituzioni e associazioni.

Art. 5 - Quote sociali

- I Comuni che aderiscono all'Associazione sono considerati soci sostenitori e versano una quota annua minima di fr. 3'000.-
- Versando questa quota sociale, il Comune acquisisce il diritto ad un quoziente di 10 voti nell'assemblea.
- Altri enti pubblici, istituzioni, associazioni, persone fisiche e giuridiche versano una quota sociale annua minima di fr. 100.- che dà diritto ad un voto nell'assemblea.

Art. 6 - Adesione e dimissioni

L'adesione avviene con il pagamento della quota sociale annuale e si estingue in caso di mancato pagamento.

Art. 7 – Responsabilità

I soci non sono responsabili di fronte a terzi degli impegni dell'Associazione, che sono garantiti unicamente dal patrimonio di quest'ultima.

Art. 8 - Esclusioni

È motivo di esclusione dall'Associazione la violazione grave dei doveri e obblighi o comportamenti contrari agli scopi della stessa, suscettibili di recare grave danno alla sua buona immagine o al suo funzionamento.

Organi sociali

Art. 9 - Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea generale;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) la Commissione di revisione.

a) Assemblea

Art. 10 - Convocazione

- 1. Il Consiglio direttivo convoca una volta all'anno l'Assemblea ordinaria dei delegati entro il 30 aprile.
- 2. Hanno diritto di chiedere la convocazione di Assemblee straordinarie il Consiglio direttivo o un terzo dei soci membri.
- 3. La convocazione all'Assemblea avviene tramite il sito internet dell'Associazione, per posta elettronica o per lettera, almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea, e deve elencare le trattande all'ordine del giorno.
- 4. Chi chiede la convocazione dell'Assemblea straordinaria deve indicare l'oggetto che desidera sia discusso.
- 5. Il Consiglio direttivo è tenuto a pronunciarsi sulle domande volte ad ottenere la convocazione dell'Assemblea straordinaria entro un mese dalla presentazione della richiesta.
- 6. I soci membri possono presentare proposte all'Assemblea generale per il tramite del Consiglio direttivo.

Art. 11 - Direzione

Le Assemblee sono dirette dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o da un altro membro del Consiglio direttivo.

Art. 12 – Quorum, maggioranza

- L'Assemblea è aperta a tutti i soci, che non possono delegare il proprio voto.
- I comuni, che dispongono di 10 voti, possono farsi rappresentare da un delegato al quale conferiranno una procura di rappresentanza.
- L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei soci presenti. In caso di parità decide il voto del presidente.
- Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo nei casi in cui la maggioranza dei soci chiede e ottiene la delibera per voto segreto. In questo caso, se vi fosse parità, si procederà per sorteggio.

Art. 13 - Ordine del giorno

- 1. L'Assemblea può deliberare solo sugli oggetti all'ordine del giorno.
- 2. Con la maggioranza dei due terzi dei delegati presenti l'Assemblea può deliberare anche su oggetti non previsti dall'ordine del giorno.

Art. 14 - Competenze

- 1. L'Assemblea dei delegati è l'organo supremo dell'Associazione e ha tutte le competenze non esplicitamente deferite ad altri organi.
- 2. L'Assemblea è segnatamente competente per:
 - approvare e modificare lo statuto;
 - nominare i membri del Consiglio direttivo;
 - nominare il Presidente del Consiglio direttivo;
 - nominare la Commissione di revisione;
 - deliberare sugli oggetti presentati dal Consiglio direttivo;
 - fissare le indennità per il Presidente, i membri del Consiglio direttivo e della Commissione di revisione. (Giusta l'art. 71 del CCS);
 - approvare il consuntivo di spesa e dare discarico al Consiglio direttivo;
 - votare crediti straordinari.

b) Consiglio direttivo

Art. 15 - Composizione e durata delle funzioni

- 1. Il Consiglio direttivo è composto di 5 membri liberamente eletti tra i soci.
- 2. Lo stesso, così come il Presidente, rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 16 - Convocazioni

Le sedute del Consiglio direttivo sono convocate dal Presidente ogni volta che lo reputa opportuno, ma almeno due volte all'anno.

Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio direttivo se tre membri ne fanno richiesta.

Il Consiglio direttivo può validamente deliberare a maggioranza semplice dei presenti.

I membri del Consiglio direttivo non possono astenersi dal voto. Verificandosi parità di voti nelle deliberazioni è determinante il voto del Presidente.

Art. 17 - Competenze del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo:

- nomina il Vicepresidente;
- nomina un (a) segretario (a) e un cassiere, ritenuto che le cariche possono essere assegnate anche ad un ente o a persone esterne;
- nomina eventuali commissioni o gruppi di lavoro;
- dirige e amministra l'Associazione ed esegue le decisioni dell'Assemblea;
- promuove il progetto La Via della Pietra e fa tutto quanto è necessario per farlo conoscere ed apprezzare;
- ha la facoltà di deliberare spese ordinarie per importi fino ad un massimo di fr. 5'000.-

- cura le relazioni con le autorità e gli enti che rivestono interesse nel progetto e possono essere coinvolti nel suo sviluppo e nella sua gestione.
- organizza, per suo conto o appoggiandosi ad enti esterni, manifestazioni che possono giovare al progetto La Via della Pietra, farlo conoscere ed apprezzare, e in generale contribuire a creare momenti di aggregazione, vita sociale e ristorni economici per il comprensorio territoriale al quale il progetto appartiene.

Art. 18 - Rappresentanza

- 1. Il Consiglio direttivo rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi.
- 2. L'Associazione è vincolata dalla firma a due del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario-cassiere.

c) Commissione di revisione

Art. 19 - Composizione e funzione

- 1. La Commissione di revisione si compone di due membri.
- 2. I revisori rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.
- 3. La Commissione di revisione controlla i conti e sottopone il suo rapporto all'Assemblea dei delegati, dandone copia, almeno dieci giorni prima di questa, al Consiglio direttivo.

Finanziamento

Art. 20 - Contributi

L'Associazione è finanziata:

- 1. Dai suoi soci e meglio come all'art. 5 dello Statuto;
- 2. Dai contributi volontari;
- 3. Dal ricavo di servizi, manifestazioni, vendite e varie attività;
- 4. Da eventuali contributi e sussidi pubblici;
- 5. Da doni, contributi privati, legati e lasciti.

Art. 21 - Responsabilità

- 1. Per i debiti dell'Associazione risponde solamente il patrimonio sociale.
- 2. Ogni responsabilità personale dei suoi membri o dei membri del Consiglio direttivo è esclusa, fatta salva la responsabilità di questi ultimi ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 del Codice civile svizzero.

Disposizioni finali

Art. 22 - Scioglimento

- 1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea dei delegati, appositamente convocata con il preavviso di un mese, con la maggioranza dei due terzi dei delegati presenti.
- 2. I beni dell'Associazione devono essere devoluti a Enti o istituzioni che perseguono uno scopo identico o simile d'interesse pubblico della regione.

Art. 23 - Entrata in vigore

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, che entra in vigore immediatamente, valgono le norme del Codice civile svizzero.

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea costituente tenutasi a Osogna, quartiere del comune di Riviera, il 7 febbraio 2019.